



---

Corte I  
A-6177/2020

## **Sentenza del 1° giugno 2022**

---

Composizione

Giudici Raphaël Gani (presidente del collegio),  
Keita Mutombo, Iris Widmer,  
cancelliera Sara Pifferi.

---

Parti

**A. \_\_\_\_\_**,  
ricorrente,

contro

**Amministrazione federale delle contribuzioni AFC**,  
Divisione principale risorse,  
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Canone radiotelevisivo per le imprese (LRTV).

**Fatti:****A.**

La società A.\_\_\_\_\_, con sede a X.\_\_\_\_\_, è iscritta nel Registro di commercio – secondo quanto risultante dal relativo estratto – dal 22 febbraio 1994. Essa ha per scopo statutario segnatamente il « (...) ». Detta società è iscritta nel registro dei contribuenti IVA dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) con il numero (...), almeno dal 22 febbraio 1994.

**B.**

**B.a** Il 19 gennaio 2019, l'AFC – sulla base della cifra d'affari totale annuale di 2'138'450 franchi dichiarata per l'anno 2017 (ovvero, la cifra d'affari determinante per il calcolo del canone per le imprese) – ha fatturato alla A.\_\_\_\_\_ l'importo di 910 franchi a titolo di canone radiotelevisivo per le imprese per l'anno 2019.

**B.b** Con scritto 7 febbraio 2019, la A.\_\_\_\_\_ ha contestato la predetta fattura, asserendo di non possedere alcun apparecchio per la ricezione radiotelevisiva a scopo di lucro e che il suo personale sarebbe già tenuto a pagare il canone radiotelevisivo a titolo privato.

**B.c** Con scritto 27 marzo 2019, l'AFC ha informato la A.\_\_\_\_\_ in merito al fatto che dal 1° gennaio 2019 le imprese assoggettate all'IVA che realizzano una cifra d'affari di almeno 500'000 franchi annui – come nel suo caso – sono tenute a versare un canone radiotelevisivo, indipendentemente dal possesso o meno di un apparecchio di ricezione radiotelevisivo. Essa ha altresì spiegato che il calcolo del canone per le imprese per l'anno 2019 si fonda sulla cifra d'affari totale annuale di 2'138'450 franchi da lei dichiarata per l'anno 2017.

**B.d** Il 6 maggio 2019, l'AFC ha notificato alla A.\_\_\_\_\_ il primo richiamo di pagamento della fattura del 19 gennaio 2019.

**B.e** Con scritto 10 maggio 2019, la A.\_\_\_\_\_ ha contestato il predetto primo richiamo di pagamento, criticando il nuovo sistema di riscossione del canone radiotelevisivo per le imprese fondato sulla cifra d'affari annua e le differenze esistenti nell'imposizione di una piccola impresa rispetto ad una grande impresa, invocando altresì una doppia imposizione, dal momento che le persone che la compongono pagano già un canone radiotelevisivo a titolo privato.

**B.f** Con scritto 12 giugno 2019, l'AFC ha notificato alla A.\_\_\_\_\_ il secondo richiamo di pagamento della fattura del 19 gennaio 2019.

**B.g** Con precetto esecutivo (PE) n. (...) del 29 novembre 2019, l'AFC ha poi avviato nei confronti della A.\_\_\_\_\_ la procedura di esecuzione per l'importo di 910 franchi, oltre accessori, a titolo di « [c]anone radiotelevisivo 2019 per le imprese ».

A detto PE la A.\_\_\_\_\_ ha fatto opposizione totale in data 2 dicembre 2019.

**B.h** Con decisione 5 novembre 2020, l'AFC ha confermato l'imposizione della A.\_\_\_\_\_ al pagamento del canone radiotelevisivo per le imprese per l'anno 2019 di 910 franchi, oltre accessori. Nel contempo, essa ha eliminato l'opposizione al PE n. (...) del 29 novembre 2019 dell'Ufficio di esecuzione di Y.\_\_\_\_\_, del medesimo importo.

#### **C.**

**C.a** Avverso la predetta decisione, la A.\_\_\_\_\_ (di seguito: ricorrente o società ricorrente) ha inoltrato ricorso 3 dicembre 2020 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. In sunto, la ricorrente postula l'annullamento della decisione impugnata e che l'opposizione al precetto esecutivo n. (...) del 29 novembre 2019 di 910 franchi venga dichiarata come giustificata.

**C.b** Con risposta 2 febbraio 2021, l'autorità inferiore si è essenzialmente riconfermata nella propria decisione, postulando la reiezione del ricorso.

#### **D.**

Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

### **Diritto:**

#### **1.**

**1.1** Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni emanate dall'AFC in materia di riscossione del canone radiotelevisivo per le imprese con rigetto dell'opposizione conformemente all'art. 79 della legge federale dell'11 aprile 1889

sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1) – come in concreto – sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale; cfr. art. 70b cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione [LRTV, RS 784.40]; art. 33 lett. d LTAF). Il Tribunale è dunque competente per dirimere la presente vertenza. Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale è di principio retta dalla PA (cfr. art. 37 LTAF).

**1.2** Pacifica è poi la legittimazione a ricorrere della società ricorrente, essendo la stessa destinataria della decisione qui impugnata e avendo un interesse al suo annullamento (art. 48 PA). Il ricorso è inoltre stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e va esaminato nel merito.

## **2.**

**2.1** Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2<sup>a</sup> ed. 2013, n. 2.149).

**2.2** Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, *Droit administratif*, vol. II, 3<sup>a</sup> ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *op. cit.*, n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che

interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

**2.3** Giusta l'art. 190 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101), le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto, e quindi anche per il Tribunale amministrativo federale. Ne consegue che l'applicazione delle leggi federali non può essere negata né nel contesto del controllo astratto né in quello concreto delle norme. Secondo la giurisprudenza, si tratta di una condizione di applicazione e non di un divieto di controllo; il controllo della costituzionalità di una legge federale può giustificarsi a titolo pregiudiziale. Se l'incostituzionalità è stabilita, la legge deve comunque essere applicata e il Tribunale federale può solo invitare il legislatore a modificare la disposizione in questione (cfr. DTF 146 II 56 consid. 6.2.2; 144 I 340 consid. 3.2; 139 I 180 consid. 2.2; 136 II 120 consid. 3.5; [tra le tante] sentenza del TAF A-212/2021 dell'8 dicembre 2021 consid. 2.3).

### **3.**

Nel caso in disamina, oggetto del litigio è la riscossione nei confronti della società ricorrente del canone radiotelevisivo per le imprese per l'anno 2019 dell'importo di 910 franchi, oltre accessori, nonché la relativa procedura d'esecuzione avviata nei suoi confronti con PE n. (...) del 29 novembre 2019, a seguito del suo mancato pagamento.

Prima di entrare nel merito al riguardo (cfr. consid. 4 del presente giudizio), qui di seguito il Tribunale richiamerà i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. consid. 3.1-3.8 del presente giudizio).

**3.1** Secondo il principio della legalità, ogni attività dello Stato deve fondarsi su di una base giuridica (cfr. art. 5 cpv. 1 Cost). In termini di contenuto, il principio della legalità richiede che l'attività dello Stato sia basata su un principio giuridico (regola generale e astratta) di sufficiente livello e densità normativa.

Il principio della legalità è di particolare importanza nel diritto fiscale. Ne consegue che un'imposta pubblica può essere riscossa solo se e nella misura in cui si fonda su di una base legale formale (cfr. art. 164 cpv. 1

lett. d Cost., in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1 Cost.; BLUMENSTEIN/LOCHER, *System des schweizerischen Steuerrechts*, 7<sup>a</sup> ed. 2016, pag. 5). L'art. 127 Cost. (principi dell'imposizione fiscale) dispone che il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima, cioè in una legge in senso formale (cpv. 1). Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica (cpv. 2). Questi requisiti (in particolare quelli dell'art. 127 cpv. 1 Cost.) si applicano in linea di principio sia alle imposte che alle tasse (o contributi) causali (cfr. DTF 143 I 220 consid. 5.1.2). Tuttavia, la giurisprudenza ha reso tali requisiti più flessibili per quanto riguarda la fissazione di alcuni di questi tributi. La competenza di fissarne l'ammontare può essere più facilmente delegata all'organo esecutivo. Se il principio della legalità non deve essere svuotato della sua sostanza, lo stesso non può nemmeno essere applicato in maniera troppo stretta, tale da entrare in contrasto irriducibile con la realtà giuridica e le esigenze della pratica (cfr. DTF 143 I 220 consid. 5.1.2; 141 V 509 consid. 7.1.1; 140 I 176 consid. 5.2; sentenze del TF 2C\_1061/2015 del 9 gennaio 2017 consid. 2.1.2; 2C\_116/2014 del 16 agosto 2016 consid. 5.3). D'altra parte, il principio della legalità si applica strettamente alla materia fiscale in senso stretto e non è soggetto ad alcuna eccezione. La base legale formale sulla quale l'imposta viene riscossa deve contemplare tutti gli elementi essenziali dell'imposizione. Se la legge delega all'organo esecutivo la competenza di stabilire un tributo, deve indicare, almeno a grandi linee, la cerchia dei contribuenti, l'oggetto e la base di calcolo del tributo (cfr. DTF 143 I 227 consid. 4.2, 4.2.1-4.2.3; 136 I 142 consid. 3.1; 120 Ia 171; sentenza del TF 2C\_667/2016 del 25 marzo 2020 consid. 3.4.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-212/2021 dell'8 dicembre 2021 consid. 3.1).

**3.2** Secondo la Cost., la radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni (cfr. art. 93 cpv. 2 Cost.). L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite (cfr. art. 93 cpv. 3 Cost.).

L'art. 93 cpv. 1 Cost. dispone che la legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. L'art. 93 Cost. non soltanto attribuisce alla Confederazione una completa competenza legislativa, ma la obbliga anche a fare in modo che sia adempito il mandato di prestazione costituzionale e

ad assicurarne il finanziamento (cfr. Messaggio del 29 maggio 2013 concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevisione [LRTV; di seguito: Messaggio LRTV], FF 2013 4237, con riferimento a: MÜLLER/LOCHER, Gutachten zur Neuordnung der Rundfunkfinanzierung in der Schweiz aus verfassungsrechtlicher Sicht, 13 novembre 2009, pag. 20, in: < www.bakom.admin.ch >, ultimo accesso 13.05.2022; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8<sup>a</sup> ed 2020, n. 2874; [tra le tante] sentenza del TAF A-212/2021 dell'8 dicembre 2021 consid. 3.2 con rinvii).

**3.3** Nel suo Messaggio LRTV, il Consiglio federale ha proposto un nuovo sistema di canone indipendente dagli apparecchi di ricezione per il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo (cfr. FF 2013 4237). Così facendo, il Consiglio federale ha adempiuto il mandato parlamentare, secondo cui era stato incaricato di preparare un progetto di legge permettente di abbandonare il sistema di canone precedentemente in vigore, legato al possesso di un apparecchio di ricezione radiofonico o televisivo. La necessità di un tale cambiamento nel sistema è stata riconosciuta, anche perché oggi – grazie a telefoni cellulari, tablet e computer – la radio e la televisione possono essere ricevute anche senza un apparecchio di ricezione convenzionale ed esiste un tale dispositivo in grado di ricevere praticamente in ogni casa (e impresa; cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-212/2021 dell'8 dicembre 2021 consid. 3.3 con rinvii).

Per quanto concerne, il canone radiotelevisivo per le imprese, il Messaggio LRTV indica che lo stesso « [...] sarà calcolato in base alla cifra d'affari totale annua, accertata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) in concomitanza al rilevamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Le imprese di piccole dimensioni, la cui cifra d'affari rimane al di sotto di una determinata soglia, saranno esonerate dal canone. L'importo a partire dal quale sorge l'obbligo di versamento sarà stabilito dal Consiglio federale nell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) e verrà fissato presumibilmente a 500 000 franchi [...] » (cfr. FF 2013 4237, 4238 seg.). Il limite previsto di 500'000 franchi corrisponde al limite dell'obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti del nuovo diritto contabile (cfr. art. 957 cpv. 1 cifra 1 della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del codice civile svizzero [CO, RS 220]; [tra le tante] sentenza del TAF A-212/2021 dell'8 dicembre 2021 consid. 3.3).

### 3.4

**3.4.1** Il popolo svizzero ha approvato la revisione della LRTV il 14 giugno 2015 e, dal 1° gennaio 2019, il nuovo canone radiotelevisivo viene riscosso

dalle economie domestiche e dalle imprese (cfr. art. 86 cpv. 1 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione [ORTV, RS 784.401]; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 2875). Le norme di procedura pertinenti sono, in linea di principio, quelle in vigore al momento dell'esame del ricorso (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2), fatte salve eventuali disposizioni speciali di diritto transitorio (cfr. sentenza del TAF A-5832/2016 del 18 aprile 2017 consid. 1.7.1). Per quanto riguarda le norme materiali applicabili, queste sono in linea di principio quelle in vigore al momento in cui si sono verificati i fatti giuridicamente determinanti, fatte salve eventuali disposizioni speciali di diritto transitorio (cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1; [tra le tante] sentenza del TAF A-212/2021 dell'8 dicembre 2021 consid. 3.4).

**3.4.2** I fatti qui contestati riguardano la riscossione del canone radiotelevisivo per le imprese per l'anno 2019. Ciò significa che sono qui applicabili la LRTV e l'ORTV nelle loro rispettive versioni valide nel 2019. Le modifiche della LRTV e dell'ORTV entrate in vigore il 1° gennaio 2021 non sono quindi applicabili alla presente fattispecie (cfr. RU 2021 239; [tra le tante] sentenza del TAF A-212/2021 dell'8 dicembre 2021 consid. 4). Qui di seguito, con la menzione ORTV e alla LRTV, verrà quindi fatto riferimento all'ORTV e alla LRTV, nelle loro versioni in vigore fino al 31 dicembre 2020.

**3.5** Giusta l'art. 68 cpv. 1 LRTV, la Confederazione riscuote un canone per finanziare l'adempimento del mandato di prestazioni costituzionale in materia di radio e televisione (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-212/2021 dell'8 dicembre 2021 consid. 4.1 con rinvii; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 2875; parimenti art. 68a cpv. 1 lett. a-g LRTV).

Il canone è riscosso per economia domestica di tipo privato o collettività e per impresa (cfr. art. 68 cpv. 2 LRTV). Giusta l'art. 68a cpv. 1 LRTV, il Consiglio federale stabilisce l'importo del canone per le economie domestiche di tipo privato, le collettività e le imprese. Il legislatore si è deliberatamente astenuto dallo specificare l'importo del canone a livello legislativo. Questo per evitare che il Parlamento possa influenzare indirettamente la programmazione, eventualmente riducendo i fondi, cosa che metterebbe in pericolo l'indipendenza della radio e della televisione garantita dall'art. 93 cpv. 3 Cost. (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-212/2021 dell'8 dicembre 2021 consid. 4.1 con rinvii; Messaggio LRTV, FF 2013 4237, 4238; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 2875).

**3.6** Giusta l'art. 70 cpv. 2 LRTV, è considerato « impresa » chiunque sia iscritto nel registro dei contribuenti IVA dell'AFC. Giusta l'art. 70 cpv. 1 LRTV, un'impresa soggiace all'obbligo di pagare il canone se ha raggiunto la cifra d'affari minima stabilita dal Consiglio federale nel periodo fiscale ai

sensi dell'art. 34 della legge federale del 12 giugno 2009 sull'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) conclusosi l'anno civile precedente.

Per « cifra d'affari » ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 LRTV s'intende la cifra d'affari complessiva dell'impresa, al netto dell'IVA, da dichiararsi conformemente alla LIVA, indipendentemente dalla sua qualifica sotto il profilo dell'IVA. Se è applicata l'imposizione di gruppo, è determinante la cifra d'affari complessiva del gruppo d'imposizione IVA (cfr. art. 70 cpv. 3 LRTV). Altre qualifiche fiscali della cifra d'affari sono irrilevanti per il prelievo: ad esempio, è irrilevante se una cifra d'affari è stata generata all'estero o in Svizzera ai fini dell'IVA, se è stata generata dall'esportazione di merci, se è imponibile o esente da imposte, ecc. La cifra d'affari determinante per il canone è la cifra d'affari totale al netto dell'IVA. La cifra d'affari determinante è così definita in modo più completo della cifra d'affari imponibile per l'IVA (cfr. Messaggio LRTV, FF 2013 4237, 4238). Giusta l'art. 70 cpv. 4 LRTV, il Consiglio federale definisce la cifra d'affari minima in modo da esentare dal canone le piccole imprese. L'importo del canone è stabilito in base alla cifra d'affari. Il Consiglio federale stabilisce diversi livelli di cifre d'affari con una tariffa per ogni livello (categorie tariffarie; cfr. art. 70 cpv. 5 LRTV; [tra le tante] sentenza del TAF A-212/2020 dell'8 dicembre 2021 consid. 4.2).

**3.7** Sulla base dell'art. 70 cpv. 4 e 5 LRTV, il Consiglio federale ha stabilito all'art. 67b cpv. 1 ORTV (nella versione applicabile nel 2019; cfr. consid. 3.4.2 del presente giudizio) che la cifra d'affari annua minima che determina l'obbligo di pagare il canone per le imprese ammonta a 500'000 franchi. Giusta l'art. 67b cpv. 2 ORTV, il canone annuo per un'impresa ammonta, in base al livello di cifra d'affari (di seguito: CA), a:

	<b>CA in franchi</b>	<b>Canone in franchi</b>	<b>In % del CA</b>
Livello 1	da 500'000 a 999'999	365	da 0.07 a 0.04
Livello 2	da 1'000'000 a 4'999'999	910	da 0.09 a 0.02
Livello 3	da 5'000'000 a 19'999'999	2'280	da 0.05 a 0.01
Livello 4	da 20'000'000 a 99'999'999	5'750	da 0.03 a 0.006
Livello 5	da 100'000'000 a 999'999'999	14'240	da 0.01 a 0.0014
Livello 6	1'000'000'000 e oltre	35'590	0.0036

### **3.8**

**3.8.1** Per quanto concerne l'introduzione del nuovo canone radiotelevisivo, dall'art. 109b LRTV risulta che il Consiglio federale determina la data a decorrere dalla quale è riscosso il nuovo canone radiotelevisivo (cpv. 1) e

che sino a tale data è riscosso il canone per la ricezione privata e per quella nell'ambito dell'attività professionale secondo il vecchio diritto (cpv. 2).

**3.8.2** La natura giuridica del nuovo canone radiotelevisivo, riscosso a partire dal 2019, è stata chiarita dal Tribunale nel 2020 (cfr. sentenza del TAF A-2902/2019 del 16 dicembre 2020 consid. 2.6, in particolare consid. 2.6.6 e 2.6.7).

In sostanza, il Tribunale ha sancito che il canone radiotelevisivo è un'imposta e non una tassa causale. Concretamente, non è il fatto di poter ricevere servizi radiofonici o televisivi che fa nascere l'obbligo di pagare il canone radiotelevisivo per le imprese. Questo obbligo si basa infatti su un criterio d'assoggettamento territoriale (« Gebietsunterworfenheit »), poiché tutte le imprese in Svizzera che sono soggette all'IVA e raggiungono una certa cifra d'affari minima sono di principio soggette al canone radiotelevisivo. L'obbligo di pagare l'IVA in Svizzera è preso come base per ragioni di praticità. Ne consegue che i principi applicabili alle imposte devono essere rispettati (cfr. sentenza del TAF A-2902/2019 del 16 dicembre 2020 consid. 2.6.3 e 2.6.7 in fine; parimenti [tra le tante] sentenza del TAF A-212/2021 dell'8 dicembre 2021 consid. 4.3.2 e 5.2).

#### **4.**

**4.1** Nel suo ricorso, la società ricorrente contesta la riscossione nei suoi confronti del canone radiotelevisivo per le imprese per l'anno 2019, in quanto a suo avviso l'autorità inferiore non potrebbe emettere nei suoi confronti una fattura basata sull'ammontare della sua cifra d'affari, per un servizio ch'essa non ha richiesto e nemmeno ne usufruisce, la stessa non disponendo di apparecchi radiotelevisivi. La ricorrente fa poi valere che il Tribunale avrebbe già riconosciuto il carattere anticostituzionale del canone radiotelevisivo per le imprese, intimando al Consiglio federale di chinarsi immediatamente sulla questione e trovare una soluzione diversa per il finanziamento della radio e televisione. Essa chiede dunque al Tribunale di intervenire, facendo abolire immediatamente detto canone, assolutamente ingiusto e anticostituzionale, con conseguente intimazione all'autorità inferiore di restituire il canone alle aziende che lo hanno già versato. Infine, con riferimento alla crisi pandemica COVID-19 e al conseguente « lockdown » che ha colpito le aziende nel 2020, durante la quale il Consiglio federale ha dovuto elargire crediti miliardari per salvare l'economia e specialmente le piccole e medie imprese (PMI), la ricorrente si chiede altresì se l'autorità inferiore si arrogherà ancora il diritto di emettere fatture per il canone radiotelevisivo per le imprese (cfr. ricorso 3 dicembre 2020).

**4.2** A tal proposito, il Tribunale rileva dapprima come il canone radiotelevisivo per le imprese non sia una tassa, bensì un'imposta (cfr. consid. 3.8.2 del presente giudizio). Esso non viene riscosso in funzione del possesso o dell'utilizzo di apparecchi radiotelevisivi, bensì unicamente in funzione della cifra d'affari totale annua, dichiarata nel modulo di rendiconto IVA. Decisivo è infatti il criterio dell'assoggettamento territoriale, secondo cui le imprese che in Svizzera realizzano una certa cifra d'affari annua sono assoggettate al canone radiotelevisivo per le imprese (cfr. art. 70 cpv. 1 LRTV; cfr. consid. 3.6-3.7, 3.8.2 del presente giudizio). Che la ricorrente non disponga o non utilizzi apparecchi radiotelevisivi non la esime dunque dal pagamento del canone radiotelevisivo per le imprese.

Ora, nel caso concreto, è qui pacifico che per l'anno 2017 la società ricorrente – impresa assoggettata all'IVA – ha realizzato una cifra d'affari annua di 2'138'450 franchi (cfr. atto n. 2 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. AFC]), tale elemento non essendo qui peraltro da lei contestato. Sulla base di tale cifra d'affari annua – considerata dall'autorità inferiore come la cifra d'affari determinante per la fissazione dell'ammontare d'imposta provvisoriamente dovuto ai sensi dell'art. 70 LRTV per l'anno 2019 – l'autorità inferiore ha dunque considerato che la società ricorrente ha raggiunto la cifra d'affari annua minima ex art. 67b cpv. 1 ORTV ed è dunque assoggettata al pagamento del canone radiotelevisivo per le imprese per l'anno 2019. Tale modo di procedere è corretto, sicché la censura della ricorrente al riguardo va qui respinta.

**4.3** Ciò rilevato, per quanto concerne la censura relativa al carattere anticonstituzionale del canone radiotelevisivo per le imprese, il Tribunale osserva come lo stesso non abbia mai sancito l'anticostituzionalità del canone radiotelevisivo per le imprese in quanto tale. Invero, nella sentenza A-1378/2019 del 5 dicembre 2019 il Tribunale ha unicamente constatato che l'art. 67b ORTV – relativo al calcolo dell'importo del canone – è contrario alla Costituzione, nella misura in cui prevede solo sei categorie tariffarie per stabilire l'importo del canone radiotelevisivo per le imprese. Nel contempo, il Tribunale ha comunque indicato che lo stesso andava nondimeno applicato fino all'adozione di una nuova normativa (cfr. sentenza del TAF A-1378/2019 del 5 dicembre 2019 consid. 3.4.5). Sulla base della predetta sentenza, nell'art. 67b cpv. 2 ORTV sono poi state introdotte 12 nuove categorie tariffarie, entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2017 1462). Nella misura in cui queste 12 nuove categorie tariffarie non si applicano retroattivamente, nel caso concreto trovano tuttavia ancora applicazione le 6 categorie dell'art. 67b cpv. 2 ORTV in vigore nel 2019.

Per quanto concerne invece il canone radiotelevisivo per imprese in quanto tale, il Tribunale ricorda come lo stesso, in quanto imposta, sia ancorato all'art. 68 cpv. 1 e 2 LRTV – fondato a sua volta sull'art. 93 Cost. – e regolamentato dagli artt. 70 segg. LRTV (cfr. consid. 3.2-3.6 e 3.8.2 del presente giudizio). Quale legge federale, la LRTV va applicata dal Tribunale ex art. 190 Cost. (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio). Ora, l'art. 70 LRTV fissa, per lo meno in grandi linee, il cerchio dei contribuenti, l'oggetto, l'importo e la base di calcolo del canone radiotelevisivo per le imprese. Esso indica infatti che il cerchio dei contribuenti è costituito dalle imprese assoggettate all'IVA, su riserva delle piccole imprese esentate, nonché che l'importo del canone è stabilito in base alla cifra d'affari, secondo diversi livelli di cifre d'affari con una tariffa per ogni livello (categorie tariffarie). Ne consegue l'art. 70 LRTV costituisce una base legale sufficiente per la riscossione del canone radiotelevisivo per le imprese (cfr. sentenza del TAF A-212/2021 dell'8 dicembre 2021 consid. 5.3). La richiesta di abolizione del canone radiotelevisivo per le imprese oltre a non essere qui giustificata, non è in ogni caso ammissibile, non competendo al Tribunale di mettere in discussione le leggi federali. Lo si ricorda ancora, in virtù dell'art. 190 Cost., il Tribunale è infatti tenuto ad applicare le leggi federali (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio) e dunque anche le disposizioni della LRTV relative al predetto canone.

Quanto alla questione a sapere se per il 2020 l'autorità inferiore preleverà o meno il canone radiotelevisivo per le imprese, il Tribunale si limita a rilevare come tale questione esuli dall'oggetto del litigio, sicché non vi è luogo di entrare nel merito al riguardo.

Ne consegue che le censure della società ricorrente vanno qui respinte.

**4.4** In conclusione, alla luce dei considerandi che precedono, la decisione impugnata va qui confermata e il ricorso della ricorrente respinto, per quanto ammissibile.

## **5.**

In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono poste a carico della società ricorrente qui parte integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 400 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF). Alla crescita in giudicato del presente giudizio, detto importo verrà detratto interamente dall'anticipo spese di 400 franchi da lei versato a suo tempo.

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto, per quanto ammissibile.

**2.**

Le spese processuali, pari a 400 franchi, sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà interamente dedotto dall'anticipo spese di 400 franchi da lei versato a suo tempo.

**3.**

Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Raphaël Gani

Sara Pifferi

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: